



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 398
del 06 NOV. 2018

OGGETTO: Miglioramento dell'attività inerente la nuova apertura di strutture ricettive (art.3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27) e dell'apertura di Case Albergo, Case di riposo, Casa vacanza per anziani, Case protette, Comunità alloggio Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Sociali Assistite, in relazione ai requisiti di accessibilità e visitabilità di cui al D. M. 236/86 art 4 e 5 e successive m. e i., o finalizzato alla fruizione delle persone con disabilità sensoriale e intellettiva.

L'anno duemila dieciotto Il giorno sei alle ore 20,05
del mese di Novembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Avv. Giuseppe Cassi'

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Luigi Rabito	si	
2) dr. Giovanni Iacono	si	
3) dr.ssa Giovanna Licitra	si	
4) dr.ssa Raimonda Salamone	si	
5) dr. ing. Giovanni Giuffrida	si	

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Francesco Lumizza

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 110583/Sett. XI del 05/10/2018

-Dato atto che ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri non sono stati espressi in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12, comma 2 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;
- 2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91 con voti unanimi e palesi.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 08 NOV. 2010 fino al 23 NOV. 2010 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

08 NOV. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n.44/91.

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

05 NOV. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Luntera

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n.44/91.

Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art. 15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 08 NOV. 2010 al 23 NOV. 2010 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 08 NOV. 2010 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 08 NOV. 2010 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme da servizi
Ragusa, li 08 NOV. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Direttivo **C. S.**
Dott.ssa Aurelia Asaro



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE XI

Servizio 3Sanatoria e Infrazioni
Edilizie, Ufficio Accessibilità

Prot. 110583 SETT. XI Del 05/10/2018

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Miglioramento dell'attività inerente la nuova apertura di piccole attività turistico ricettive (L. n. 41 /90 art. 19) in relazione al requisito di visitabilità di cui al D. M. 236/86 art. 5 e successive m. e i.

Il sottoscritto Ing. Michele Scarpulla, Dirigente del Settore XI propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso

CHE con Delibera di Consiglio comunale n. 33 del 06/05/2014 il Comune di Ragusa ha aderito alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dal Governo Italiano con Legge n. 18 del 30/03/2009;

CHE nella Convenzione si riafferma l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e la necessità di garantire il pieno godimento dei suddetti diritti fondamentali a tutte le Persone con Disabilità;

CHE il rispetto degli indirizzi sopra ricordati è imprescindibile e va perseguito anche nel presente momento di crisi economica, che vede assottigliarsi le risorse assegnate al Fondo nazionale per le Politiche sociali e agli enti locali, con rischio di indebolimento del sistema di protezione sociale nei confronti delle Persone con Disabilità;

CHE molto spesso le S.C.I.A. presentate al S.U.A.P. e finalizzate all'apertura di nuove piccole strutture ricettive sul territorio comunale, dalle verifiche e controlli previsti dall'art. 19 della Legge n. 241/90 e s.m.i. sulle dichiarazioni, asseverazioni e documentazioni presentate a corredo delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività sulla regolarità dal punto di vista urbanistico – edilizio, si rileva che per gran parte delle stesse, essendo state realizzate presso immobili realizzati in edifici esistenti o porzione di edifici esistenti, e non è possibile rispettare il requisito minimo di visitabilità, previsto dal D. M. 236/89 del 23/06/89, "*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.*", che nel caso specifico delle strutture ricettive di ogni ordine e grado, all'art. 5.3 prevede che "*Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve*

avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote." All'art. 2 lettera H) dello stesso D.M., viene meglio definito il concetto di visitabilità "H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta." ;

Che il Decreto dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo del 15/Dicembre 2014, "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico - ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27." la Regione Sicilia ha decretato che per la classificazione in stelle delle nuove strutture ricettive realizzate all'interno del territorio regionale, ha stabilito i nuovi criteri per l'aggiunzione di nuovi posti letto nelle strutture ricettive esistenti, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, per la sistemazione di bambini di età non superiore a 12 anni, in deroga ai limiti dimensionali stabili dalle disposizioni regolamentari esistenti;

Benché nella premessa del summenzionato Decreto Assessoriale, sia ritenuto importante precisare gli standard in atto previsti per le persone con disabilità nell'ambito delle piccole e piccolissime strutture ricettive, quali: affittacamere, case appartamenti per vacanze, poiché attività prevalentemente svolte in edifici o porzioni di essi aventi destinazione abitativa, le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche si rendono soddisfatte quando è garantita la visitabilità ai sensi dell'art. 5.1 del D.M. 236/89. e nonostante lo stesso Decreto Assessoriale faccia riferimento alla Progettazione Universale prevista come motore di rilancio del Patrimonio Culturale, lo sviluppo della cultura e del turismo, abbia ritenuto opportuno limitare per le piccole e piccolissime strutture ricettive, finalizzando la realizzazione delle camere adeguate o adattate per ospitare i disabili, alle strutture che abbiano una capacità ricettiva che vada oltre le sei camere. Questa scelta, viene poi rafforzata dal fatto che trattandosi di strutture solitamente realizzate in edifici o porzioni di edifici esistenti, debba essere comunque mantenuto il requisito minimo di visitabilità previsto per le civili abitazioni, all'art. 5.1 del medesimo D. M. 236/89. "5.1 Residenza: Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art.3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1 (Porte), 4.1.6 (Servizi igienici) 4.1.9 (Percorsi orizzontali), 4.2 (Spazi Esterni) e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche."

CONSIDERATO che il Comune di Ragusa con Delibera di Consiglio comunale n. 332 del 06/05/2014, di iniziativa consiliare ai sensi dell'art. 37 del regolamento del Consiglio Comunale, abbia deliberato "L'adesione del Comune di Ragusa ai principi e alle indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità, per la programmazione e il miglioramento delle politiche sociali;

che per soddisfare il requisito minimo di visitabilità come descritto in premessa, è necessario che il medesimo requisito venga rispettato per le *persone affette da disabilità fisiche e sensoriali*;

che al fine di non vanificare le speranze di chi intende intraprendere una piccola attività di carattere ricettivo, laddove le condizioni di fisicità dell'immobile in cui ricade la piccola struttura ricettiva,

non permetta l'adeguamento finalizzato all'accesso delle persone su sedia a ruote, richiamando ulteriormente il concetto di "accomodamento ragionevole", definite con un provvedimento di rigetto della SCIA in questione.

Ciò premesso, questo Ufficio, avvalendosi delle previsioni della Legge n. 18 del 30/03/2009 (Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), ratificata dal Comune di Ragusa con Delibera di Consiglio comunale n. 332 del 06/05/2014 in modo particolare facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 2 comma dove *"per "accomodamento ragionevole" si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;*

e *"per "progettazione universale" si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari."*

Che l'Amministrazione Comunale, deve dare seguito al protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Ragusa e l'ENS (Ente Nazionale Sordi) con deliberazione di Giunta Municipale n. 112 del 28/03/2018.

Che tale Protocollo attende che si indichino delle linee guida propedeutiche per poter iniziare a programmare gli interventi e le azioni da seguire per tutto l'anno di attività, durante il quale si svilupperà e attuerà quanto stabilito nel protocollo, confezionato in una sorta di Format che, dalla sede E.N.S. capofila di Ragusa, verrà proposto e adattato ad altre sedi nazionali della medesima associazione.

CONSIDERATO che quanto disposto dalla Legge n. 18/2009 in materia antidiscriminatoria, comporta tutta una serie di difficoltà applicative per ragioni formali e sostanziali.

CONFERMATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di proseguire nell'impegno politico in favore dell'accessibilità, fisica sensoriale e ai servizi;

TENUTO CONTO che l'evoluzione normativa in tema di accessibilità impone alle pubbliche amministrazioni di vigilare sull'applicazione e sul rispetto della normativa di settore sia nelle opere edilizie pubbliche che private;

Che la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (protocollo compreso) con i concetti di disabilità, discriminazione, inclusione e soluzione di accomodamento ragionevole.

Che si rende necessario accelerare i tempi di risposta da parte degli uffici delegati alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività presentate in merito;

RITENUTO che si renda necessario migliorare i servizi turistici in favore delle persone con disabilità, e in modo particolare in favore di quelle con disabilità sensoriali;

PRESO ATTO che si rende necessario includere e programmare i sistemi di intervento di Protezione Civile verso le persone con disabilità, integrando il piano di Protezione Civile Comunale esistente;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art 12 del comma 2 della L.R. n°44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta del Responsabile dell'Ufficio Accessibilità Settore XI, al fine di rendere visitabili le piccole e piccolissime strutture ricettive per le persone con disabilità sensoriali;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore XI di predisporre le apposite linee guida, finalizzate agli adeguamenti delle piccole e piccolissime strutture ricettive alla normativa sull'accessibilità con particolare riferimento alle disabilità sensoriali;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'esigenza di definire le S.C.I.A. giacenti presso gli uffici competenti;
4. che la presente delibera non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.



CITTA' DI M. RAGIONERIA
08 OTT. 2018
ARRIVO

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Si attesta altresì, che la deliberazione:

comporta

non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 05-10-2018

Il Dirigente *M. M.*

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa, 16.10.2018

Il Dirigente del Servizio Finanziario *J.*

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 16 OTT. 2018



Il Segretario Generale
Dot. Vito V. Scalogna

V. V. Scalogna

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - *Relazione Tecnica - Linee Guida*

Ragusa, 05-10-2018

Il Responsabile del Procedimento *[Signature]*

Visto l'Assessore al ramo *[Signature]*

Il Capo Settore *[Signature]*



CITTÀ DI RAGUSA

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 398 del 6 NOV. 2018

SETTORE XI - EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO III
UFFICIO ACCESSIBILITÀ

accessibilita@comune.ragusa.gov.it Tel. 0932 676533

Ragusa li 10/09/2018

Oggetto: Miglioramento dell'attività inerente la nuova apertura di strutture ricettive (art.3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27) e dell'apertura di Case Albergo, Case di riposo, Casa vacanza per anziani, Case protette, Comunità alloggio Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Sociali Assistite, in relazione ai requisiti di accessibilità e visitabilità di cui al D. M. 236/86 art 4 e 5 e successive m. e i., o finalizzato alla fruizione delle persone con disabilità sensoriale e intellettiva.

Questo Ufficio, ha per disposizione di servizio l'incombenza delle verifiche e controlli previsti dall'art. 19 della Legge n. 241/90 e s.m.i. sulle dichiarazioni, asseverazioni e documentazioni presentate a corredo delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività sulla regolarità dal punto di vista urbanistico - edilizio.

In merito strutture ricettive, ricadenti sul territorio comunale di Ragusa, capita non raramente che per le stesse, non venga rispettato il requisito minimi di visitabilità previsto dal D. M. 236/89 del 23/06/89, *"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."*, che nel caso specifico delle strutture ricettive di ogni ordine e grado, all'art. 5.3 prevede che *"Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote."* All'art. 2 lettera H) dello stesso D.M., viene meglio definito il concetto di visitabilità *"H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta."* Che ben al di fuori dell'immaginario collettivo, non riguarda esclusivamente la salvaguardia delle esigenze delle persone con disabilità fisica, ma bensì puntualizza e assimila agli stessi bisogni le persone con disabilità sensoriale.

Allo stesso modo, capita non raramente di dover sospendere l'istruttoria di strutture a carattere alberghiero, o finalizzate alla residenza di anziani, per le stesse motivazioni sopra esposte.

Dal dicembre 2014, a seguito del Decreto Assessoriale dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo del 15/Dicembre 2014, *"Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico - ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27."* la Regione Sicilia ha decretato che per la classificazione in stelle delle nuove strutture ricettive realizzate all'interno del territorio regionale, ha stabilito i nuovi criteri per l'aggiunzione di nuovi posti letto nelle strutture ricettive esistenti, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, per la sistemazione di bambini di età non superiore a 12 anni, in deroga ai limiti dimensionali stabili dalle disposizioni regolamentari esistenti.

Benché nella premessa del summenzionato Decreto Assessoriale, sia ritenuto importante precisare gli standard in atto previsti per le persone con disabilità nell'ambito delle piccole e piccolissime

strutture ricettive, quali: affittacamere, case appartamenti per vacanze, poiché attività prevalentemente svolte in edifici o porzioni di essi aventi destinazione abitativa, le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche si rendono soddisfatte quando è garantita la visitabilità ai sensi dell'art. 5.1 del D.M. 236/89, e nonostante lo stesso Decreto Assessoriale faccia riferimento alla Progettazione Universale prevista come motore di rilancio del Patrimonio Culturale, lo sviluppo della cultura e del turismo, abbia ritenuto opportuno limitare per le piccole e piccolissime strutture ricettive, finalizzando la realizzazione delle camere adeguate o adattate per ospitare i disabili, alle strutture che abbiano una capacità ricettiva che vada oltre le sei camere. Questa scelta, viene poi rafforzata dal fatto che trattandosi di strutture solitamente realizzate in edifici o porzioni di edifici esistenti, debba essere comunque mantenuto il requisito minimo di visitabilità previsto per le civili abitazioni, all'art. 5.1 del medesimo D. M. 236/89. *"5.1 Residenza: Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art.3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1 (Porte), 4.1.6(Servizi igienici) 4.1.9 (Percorsi orizzontali), 4.2 (Spazi Esterni) e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche."*

Tornando quindi alle verifiche sulla veridicità degli atti prodotti, e sulla rispondenza dei requisiti e presupposti ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, dalle verifiche effettuate sui luoghi, oltre che da quelle sulla veridicità degli atti prodotti, capita spessissimo che le piccole e piccolissime strutture ricettive di nuova apertura (senza entrare nel merito delle stesse, relative alle SCIA o Autorizzazioni rilasciate negli anni passati), siano state realizzate senza tenere minimamente in considerazione le previsioni normative in merito al requisito di visitabilità sopra meglio definito.

Sostanzialmente dover adeguare anche solo per l'accesso alle parti comuni per favorirne la visitabilità da parte di persone su sedia a ruote, potrebbe diventare troppo dispendioso per chi intende mettere a disposizione parte del proprio alloggio a servizio della piccola ricettività, essendo comunque le stesse, realizzate in porzioni di edifici esistenti e, o in contrasto con le previsioni normative per quanto disposto dalla Legge 13/89 e dal D.M. 236/89. Pertanto queste strutture andrebbero chiuse o meglio, definite con un provvedimento di rigetto della SCIA in questione.

Ciò premesso, questo Ufficio, avvalendosi delle previsioni della Legge n. 18 del 30/03/2009 (Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), ratificata dal Comune di Ragusa con Delibera di Consiglio comunale, in modo particolare facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 2 comma 4 - Accomodamento ragionevole: *"per "accomodamento ragionevole" si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;*

e comma 5 Progettazione Universale: *"per "progettazione universale" si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari."* ritiene che sia possibile rendere fruibili e funzionali le piccole strutture ricettive che non siano accessibili dal punto di vista fisico, adeguandole alle necessità delle persone con disabilità, sensoriali, per le quali normativamente, sono previsti tutti gli accorgimenti atti a garantirne la fruizione ai sensi dal D.M. 236/89 Art.2 lettere G) *Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia;*

H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

Considerato che il Comune di Ragusa con Delibera di Consiglio comunale n. 332 del 06/05/2014, di iniziativa consiliare ai sensi dell'art. 37 del regolamento del Consiglio Comunale, abbia deliberato "L'adesione del Comune di Ragusa ai principi e alle indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità, per la programmazione e il miglioramento delle politiche sociali, e che per soddisfare il requisito minimo di visitabilità come descritto in premessa, è necessario che il medesimo requisito venga rispettato per le persone affette da disabilità fisiche e sensoriali;

Vita la grande quantità di Segnalazioni Certificate relative all'apertura di piccole strutture ricettive, attualmente sospese e in attesa di istruttoria definitiva sotto il profilo tecnico, in merito alla regolarità urbanistico edilizia di quanto dichiarato, e al fine di non vanificare le speranze di chi intende intraprendere una piccola attività di carattere ricettivo. Laddove le condizioni di fisicità dell'immobile in cui ricade la piccola struttura ricettiva, non permetta l'adeguamento finalizzato all'accesso delle persone su sedia a ruote, richiamando ulteriormente il concetto di "accomodamento ragionevole", con la presente chiede all'Amministrazione Comunale, di voler deliberare in merito, in modo da iniziare anche un percorso di non discriminazione delle persone affette da menomazioni sensoriali, per dare seguito al protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Ragusa e l'ENS (Ente Nazionale Sordi) con deliberazione di Giunta Municipale n. 112 del 28/03/2018.

Tale Protocollo attende che si indichino delle linee guida propedeutiche per poter iniziare a programmare gli interventi e le azioni da seguire per tutto l'anno di attività, durante il quale si svilupperà e attuerà quanto stabilito nel protocollo, confezionato in una sorta di Format che, dalla sede E.N.S. capofila di Ragusa, verrà proposto e adattato ad altre sedi nazionali della medesima associazione. e

Il tutto andrebbe a migliorare anche la carta di Valorizzazione del Territorio, promossa dal Distretto Turistico degli Iblei, e rivolta a tutti gli operatori turistici del distretto turistico, che sul territorio coincide con 19 comuni, per i quali il Comune di Ragusa, essendo capofila, potrebbe iniziare a determinare al meglio i requisiti necessari per favorire la destagionalizzazione turistica, basandosi proprio sui concetti basilari del Turismo Accessibile, per il quale purtroppo non bastano le autocertificazioni da parte degli esercenti, ma si rende necessaria una opportuna formazione di settore finalizzata al miglioramento dell'offerta turistica e una ottimizzazione delle informazioni da dare alla clientela, che necessariamente debbono essere necessariamente chiare e veritiere.

Il Responsabile dell'Ufficio Accessibilità

Geom. Sebastiano Veloce



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 378 del 06 NOV. 2018



CITTÀ DI RAGUSA SETTORE XI UFFICIO ACCESSIBILITA'

LINEE GUIDA

Per il miglioramento dell'attività inerente la nuova Apertura di strutture ricettive (art.3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27) e dell'apertura di Case Albergo, Case di riposo, Casa vacanza per anziani, Case protette, Comunità alloggio Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Sociali Assistite, in relazione ai requisiti di accessibilità e visitabilità di cui al D. M. 236/86 art 4 e 5 e successive m. e i., o finalizzato alla fruizione delle persone con disabilità sensoriale e intellettiva.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Sebastiano Veloce



Il Dirigente

Ing. Michele Scarpulla

PREMESSA:

L'obiettivo di queste linee guida è quello di fornire uno strumento di chiarimento a coloro i quali, intendano progettare, realizzare o modificare una struttura ricettiva alberghiera o extralberghiera, o una struttura dedicata alla residenza temporanea o permanente per anziani (Casa Albergo, Case di riposo, Casa vacanza per anziani, Case protette, comunità alloggio Residenze sanitarie assistenziali, Residenze sociali assistite) sul territorio comunale di Ragusa.

Per favorire questo, si è scelto di concentrarsi sull'accessibilità strutturale e sul "rispetto" della normativa, pur nella consapevolezza che anche le tematiche dell'accoglienza (si potrebbe quindi parlare di "accessibilità dell'accoglienza") sono indispensabili, fondamentali e cruciali nel contesto turistico. In merito alle strutture ricettive, si rende necessario scindere le strutture alberghiere da quelle extralberghiere.

Sono strutture ricettive alberghiere: gli alberghi, i motels, i villaggi- albergo, mentre sono definite strutture ricettive extralberghiere: le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini (art. 3 comma 2 L.R. 6 Aprile 1996 n. 27 e s.m.i.).

INTRODUZIONE

Dal dicembre 2014, a seguito del Decreto Assessoriale dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo del 15/Dicembre 2014, "*Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico - ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.*" la Regione Sicilia ha decretato che per la classificazione in stelle delle nuove strutture ricettive realizzate all'interno del territorio regionale, ha stabilito i nuovi criteri per l'aggiunzione di nuovi posti letto nelle strutture ricettive esistenti, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, per la sistemazione di bambini di età non superiore a 12 anni, in deroga ai limiti dimensionali stabili dalle disposizioni regolamentari esistenti.

Benché nella premessa dello stesso Decreto Assessoriale, sia ritenuto importante precisare gli standard in atto previsti per le persone con disabilità nell'ambito delle piccole e piccolissime strutture ricettive, quali: affittacamere, case appartamenti per vacanze, poiché attività prevalentemente svolte in edifici o porzioni di essi aventi destinazione abitativa, le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche si rendono soddisfatte quando è garantita la visitabilità ai sensi dell'art. 5.1 del D.M. 236/89, e nonostante lo stesso Decreto Assessoriale faccia riferimento alla Progettazione Universale prevista come motore di rilancio del Patrimonio Culturale, lo sviluppo della cultura e del turismo, abbia ritenuto opportuno limitare per le piccole e piccolissime strutture ricettive, finalizzando la realizzazione delle camere adeguate o adattate per ospitare i disabili, alle strutture che abbiano una capacità ricettiva che vada oltre le sei camere. Questa scelta, viene poi rafforzata dal fatto che trattandosi di strutture solitamente realizzate in edifici o porzioni di edifici esistenti, debba essere comunque mantenuto il requisito minimo di visitabilità previsto per le civili abitazioni, all'art. 5.1 del medesimo D. M. 236/89. "*5.1 Residenza: Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art.3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento.*"

A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1 (Porte), 4.1.6 (Servizi igienici) 4.1.9 (Percorsi orizzontali), 4.2 (Spazi Esterni) e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche."

Non sempre vengono rispettati il requisito minimi di accessibilità o di visitabilità previsti dal D. M. 236/89 del 23/06/89, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.", che nel caso specifico delle strutture ricettive di ogni ordine e grado, all'art. 5.3 prevede che "Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote." All'art. 2 lettera H) dello stesso D.M., viene meglio definito il concetto di visitabilità "H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta."

Questo, non riguarda esclusivamente la salvaguardia delle esigenze delle persone con disabilità fisica, ma bensì puntualizza e assimila agli stessi bisogni le persone con disabilità sensoriale.

Allo stesso modo, gli stessi requisiti vanno rispettati in merito a strutture di carattere alberghiero e no, finalizzate alla residenza temporanea o permanente di anziani, per le stesse motivazioni sopra esposte.

In merito alle strutture ricettive a carattere extralberghiero, avvalendosi di quanto disposto dalle previsioni della Legge n. 18 del 30/03/2009 (Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), ratificata dal Comune di Ragusa con Delibera di Consiglio comunale, in modo particolare facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 2 comma 4 - Accomodamento ragionevole: per "accomodamento ragionevole" si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali; e comma 5 Progettazione Universale: "per "progettazione universale" si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate.

La "progettazione universale" non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari." ritiene che sia possibile rendere fruibili e funzionali le piccole strutture ricettive che non siano accessibili dal punto di vista fisico, adeguandole alle necessità delle persone con disabilità, sensoriali, per le quali normativamente, sono previsti tutti gli accorgimenti atti a garantirne la fruizione ai sensi dal D.M. 236/89 Art.2 lettere G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia; H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

ACCESSIBILITA' PERCETTIVA NELLE STRUTTURE ALBERGHIERE E ALLE STRUTTURE DESTINATE ALLA RESIDENZA PERMANENTE O TEMPORANEA DI ANZIANI:

la segnaletica:

- localizzazione della segnaletica dove è effettivamente necessaria, in modo particolare nelle camere dedicate alle persone con disabilità sensoriale;
- deve essere chiara, facilmente leggibile e comprensibile, organizzata in modo logico e sistematico (ad esempio sempre dalla stessa parte – a destra o a sinistra – rispetto alle porte; ad altezza costante), non ridondante, ben visibile anche di notte;
- prestare attenzione alla localizzazione e a all'altezza da terra, alla forma, dimensione e colore degli elementi dei pannelli segnaletici, alla chiarezza comunicativa ed alla leggibilità dei caratteri presenti nella segnaletica, alla comunicazione tattile oltre a quella visiva;
- sistemi informativi aggiuntivi per ciechi ed ipovedenti basati su:
 - indicazioni acustiche;
 - utilizzo di macro caratteri, caratteri in rilievo, in Braille;
- sistemi informativi aggiuntivi per persone sorde o ipovedenti basate su modalità comunicative visive, chiare e logiche;
 - indicazioni di comunicazione visiva con segnalatori di colore diverso:
 - rosso con le indicazioni di divieto, pericolo o allarme;
 - giallo, come segnale di avvertimento;
 - azzurro come segnale di prescrizione e verde come indicatore direzionale e di salvataggio;
- eventuale sistema di informazione tramite bacheche (appese, sospese, a bandiera) deve essere: coerente; bacheche con struttura simile e organizzate per argomenti in modo comprensibile e logico;
- tipi di supporto dell'informazione (cartelli a cavalletto, a bandiera, a parete, a soffitto, sospesi, appesi, appoggiati): - occorre considerare la possibilità di lettura anche per persone in carrozzina e valutare che non siano di pericolo e intralcio a persone non vedenti, ipovedenti. Si possono individuare tre tipi di segnaletica (escludendo quella di sicurezza per l'esodo veloce e sicuro):
 - la segnaletica di orientamento: ad esempio di entrata/uscita, di indicazione del piano, e questa deve essere:
 - ben posizionata;
 - di facile comprensione;
 - di possibile concentrazione di informazioni generali come "punti informativi" in cui si possono visualizzare mappe tattili o modelli tridimensionali.
 - la segnaletica direzionale: ad esempio del percorso da seguire:
 - logica che va dal punto iniziale alla destinazione informazione ripetuta nei cambi di direzione e qualvolta sia necessario;
 - differenziazione con colori diversi e testi ben separati;
 - rappresentazioni schematiche e pittogrammi di facile apprendimento
 - la segnaletica identificativa, ovvero di designazione di luoghi, di attività, di funzioni:
ad esempio servizi igienici, bar, sala pranzo, camera ecc.
 - identifica il luogo in cui ci si trova e le funzioni ivi svolte;
 - organizzata in un sistema coerente ed ordinato, con impostazione grafica costante e leggibile anche da persone ipovedenti o malvedenti, ad un'altezza costante (non eccessiva!), sempre con una stessa posizione rispetto alle porte;
 - apposizione dei simboli internazionali di accessibilità;
 - progettazione mirata anche al "buon senso" per evitare discriminazioni non volute;

Le specifiche funzionali e dimensionali della segnaletica per l'accessibilità riguardano:

- posizione,
- accurata scelta dei materiali e dei colori;
- accurata scelta dei livelli di illuminazione della segnaletica stessa,
- distanza e dimensioni carattere,
- uso accorto del colore,
- contrasto tra carattere e sfondo ed illuminazione,
- uso anche di macro caratteri e di elementi in rilievo parziale ricorso a Braille.

Le principali esigenze delle persone con limitazioni uditive sono:

- Avere informazioni chiare, dettagliate, aggiornate e reperibili;
- Avere autonomia di movimento negli spazi e dell'uso delle attrezzature;
- Avere adeguati dispositivi che garantiscano l'orientamento e la sicurezza;
- Sapere di poter fare affidamento su personale preparato a relazionarsi con la loro disabilità e quindi che conosca delle regole fondamentali per l'approccio con i non udenti, tra le quali il parlare lentamente scandendo chiaramente ogni parola (in situazioni di non uso della lingua dei segni i sordi si affidano alla lettura labiale), posizionarsi sempre di fronte al proprio interlocutore sordo, in modo che quest'ultimo abbia un'ottima visuale del viso dell'oratore, richiamare l'attenzione attraverso il contatto fisico (che deve essere comunque discreto), essere disponibili a ripetere più volte la stessa frase, cercare di non usare un linguaggio troppo tecnico, quindi molto semplificato con frasi brevi. Per quanto riguarda poi luoghi specifici che potrebbero essere frequentati da persone non udenti e quindi che necessitano di attenzioni particolari, si sono individuati i seguenti:
 - Parcheggi: è opportuno riservare aree di sosta specifiche collocate in prossimità dell'ingresso principale e aggiungere anche segnaletica evidente per l'orientamento nell'area.
 - Ingressi: l'accesso all'ingresso va opportunamente segnalato; sarebbe inoltre necessario evitare rumori di fondo che creano un certo disturbo e disagio per i non udenti.
 - Percorsi: predisporre tutti gli accorgimenti visivi necessari all'orientamento e alla sicurezza in situazioni di pericolo (indicazioni nelle stanze, negli ascensori, uscite di emergenza, ecc.)
 - Spazi funzionali (camere, aree comuni, ecc.): per consentire la comunicazione e non far sentire la persona isolata, dotare le stanze di: avvisatori di chiamata con informazione vibratile o luminosa, telefoni a testo (DTS), materiale per scrivere, sveglia con allarme vibratile, televisore con programmi sottotitolati. I dispositivi text-telephone, in Italia noti come DTS (Dispositivo Telefonico per Sordi), sono strumenti progettati per le persone sordomute. I text-telephone sono composti da una tastiera e da uno schermo o da un display. Due utilizzatori possono collegarsi tramite una linea telefonica e colloquiare scrivendo messaggi sulla tastiera che vengono visualizzati in tempo reale sul display dell'altro apparato.
 - Aree verdi: creazione di percorsi pedonali di facile fruizione, cartelli informativi visibili e precisi, guide che possano descrivere dettagliatamente flora e fauna, meglio se sanno esprimersi in lingua dei segni.
 - Spazi espositivi: fornire i visitatori di materiale informativo cartaceo (magari con linguaggio semplificato, senza troppi tecnicismi), esporre segnaletica e didascalie chiare ed evidenti, mettere a disposizione accompagnatori adeguatamente preparati a relazionarsi con persone con questo tipo di disabilità e che eventualmente sappiano esprimersi anche tramite la lingua dei segni; mettere a disposizione guide video (in tablet) gratuitamente; allestire un'aula didattica apposita per bambini con disabilità sensoriali.

ADEGUAMENTO DELLE PICCOLE STRUTTURE RICETTIVE AL REQUISITO MINIMO DI VISITABILITA'

A seguito del Decreto Assessoriale dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo del 15/Dicembre 2014, che prevede che per le piccole strutture ricettive, quali Bed and Breakfast, affittacamere, case appartamenti per vacanze, poiché rappresentano attività prevalentemente svolte in edifici esistenti o porzioni di edifici esistenti aventi destinazione abitativa, e per le quali le disposizioni in materia di accessibilità si rendono soddisfatte quando è garantita la visitabilità di cui all'art. 5.1 del D. M. 236/89, purché possiedano tutti i requisiti e gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della L.R: 6/4/1996, n. 27 e limitatamente per le attività la cui capacità ricettiva non sia superiore alle sei camere.

Sostanzialmente dover adeguare anche solo per l'accesso alle parti comuni per favorirne il raggiungimento del requisito minimo di visitabilità da parte di persone su sedia a ruote, si corre il rischio di far diventare troppo dispendioso intervenire dal punto di vista edilizio per chi intende mettere a disposizione parte del proprio alloggio a servizio della piccola ricettività, essendo comunque le stesse, realizzate in porzioni di edifici esistenti e, o in contrasto con le previsioni normative per quanto disposto dalla Legge 13/89 e dal D.M. 236/89. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5.1 del D.M. 236/89, queste strutture andrebbero chiuse o meglio, definite con un provvedimento di rigetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per la impossibilità manifesta della fruibilità da parte di persone con disabilità fisica, e in modo particolare su sedia a ruote.

Trattandosi solo di una parte delle piccole e piccolissime strutture ricettive, per le quali viene proposta l'apertura e la classificazione in stelle, ove possibile che avvalendosi delle previsioni della Legge n. 18 del 30/03/2009 (Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), ratificata dal Comune di Ragusa con Delibera di Consiglio comunale n.332 del 06/05/2014 in modo particolare facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 2 comma 4 Accomodamento ragionevole "per "accomodamento ragionevole" si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali; e comma 5 Progettazione Universale: "per "progettazione universale" si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari."

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE

L'adesione del Comune di Ragusa ai principi e alle indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità, per la programmazione e il miglioramento delle politiche sociali, fa sì che per soddisfare il requisito minimo di visitabilità come descritto in premessa, è necessario che il medesimo requisito venga rispettato per le persone affette da disabilità fisiche e sensoriali e intellettive o relazionali;

Laddove le condizioni di fisicità dell'immobile in cui ricade la piccola struttura ricettiva, non permetta l'adeguamento finalizzato all'accesso delle persone su sedia a ruote, richiamando ulteriormente il concetto di "accomodamento ragionevole", è possibile intervenire in favore delle esigenze o bisogni di orientamento, informazione e sicurezza, in modo da garantire alle persone affette da disabilità sensoriali, di poter fruire degli ambienti delle piccole strutture ricettive nella piena consapevolezza di vivere un'esperienza su misura, nata per rispondere alle esigenze e alle aspettative dei vari mercati è sempre più una necessità per le strutture che vogliono essere competitive.

Durante le fasi di progettazione e di realizzazione delle piccole strutture ricettive e delle strutture ricettive in generale, oltre che delle strutture dedicate alla residenza per anziani, si rende necessario rendere funzionali i sistemi di sicurezza finalizzate alla comunicazione delle persone sorde, così come meglio precedentemente descritte, e in modo particolare per le persone sorde si rende necessario utilizzare come segnaletica di comunicazione degli allarmi o emergenza, o avvisi di avvertimento o indicazioni di sicurezza:

- sistemazione di sensori di prossimità anti intrusione;
- sistemazione di campanelli di allarme visivo che mettano in comunicazione i servizi igienici con l'ambiente di residenza e/o la reception;
- sistemazione di avviso di sicurezza nel caso di fughe di gas o prossimità di allagamenti;
- sistemazione della segnaletica di sicurezza che indichi le uscite, le uscite di emergenza e quanto altro si renda indispensabile per garantire la sicurezza degli ospiti sordi nella struttura ricettiva.

Per le persone cieche, si rende necessario utilizzare sistemi di comunicazione vocale o sonora per le indicazioni di sicurezza, utilizzo di macro caratteri e indicazioni in Braille, e adeguati sistemi di segnalazione o comunicazione che garantiscano la mobilità personale orientando la persona cieca in sicurezza.

Per le Case di cura o case protette per anziani, di strutture alberghiere o residenziali destinate al soggiorno continuativo di persone anziane, oltre a tenere in considerazione la distinzione per categoria di deficit, disabilità o disagio di cui i possibili fruitori della struttura, si rende necessario attrezzare le parti comuni con apposito sistema di orientamento "wayfinding".

ALLEGATO TECNICO

Quando una struttura ricettiva non risponde alle esigenze e aspettative della propria clientela essa diventa per tutti, un elemento che riduce la qualità complessiva della vacanza. L'esperienza che ne deriva può creare disagio, disappunto, insoddisfazione e alle volte anche collera e ira, a causa dei problemi creati dall'inesistente o scarso livello di accessibilità e di fruibilità, a cui spesso si associa una mediocre piacevolezza e una limitata valenza estetica.

Nell'impostazione delle presenti Linee Guida si è cercato di superare la logica da manuale di progettazione accessibile, evitando di suggerire soluzioni preconfezionate, proponendo una riflessione su un tema la cui complessità viene spesso sottovalutata (nel caso specifico, ci riferiamo alle cosiddette "barriere percettive" o "sensoriali", quasi sempre ignorate), considerato che per quelle fisiche, esiste una enorme bibliografia normativa e attuativa.

Il fine ultimo è quello di superare la prassi corrente della mera "messa a norma" attraverso il raggiungimento di alcuni requisiti minimi normati dal D.M. 236/89, evidenziando come le problematiche connesse con l'accessibilità costituiscano la base stessa della progettazione di nuove strutture, o della rimodulazione di edifici esistenti, finalizzati alla ricettività turistica o per gli anziani.

Per favorire questo, si è scelto di concentrarsi sull'accessibilità strutturale e sul "rispetto" della normativa, pur nella consapevolezza che anche le tematiche dell'accoglienza (si potrebbe quindi parlare di "accessibilità dell'accoglienza") sono indispensabili, fondamentali e cruciali nel contesto turistico.

Si tratta, quindi di un insieme di raccomandazioni sviluppate, sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, redatto allo scopo di rendere appropriato, e con un elevato standard di qualità, il comportamento progettuale desiderato.

Questo solitamente si evidenzia molto più nel caso di piccole strutture ricettive, che per loro natura sono quasi sempre realizzate in porzioni di edifici esistenti o interamente in edifici esistenti, ma si evidenzia anche nelle grosse strutture ricettive, dove solitamente le persone con disabilità (concetto spesso utilizzato solo per persone su sedia a ruote), vengono sistemate al piano terra della struttura, senza tenere conto poi dei bisogni di persone identificate come normali, che a causa di deficit non evidenti, o spesso non conosciuti, vivono situazioni di disagio, dovute proprio alla mancata interazione con gli spazi e gli ambienti della struttura stessa.

Durante la fase di progettazione, si tratta quindi di tenere in considerazione l'esistenza di una utenza ampliata, con tutte le sue caratteristiche, con tutti i suoi bisogni e le sue esigenze specifiche le quali in alcuni casi, vengono anche definite esigenze speciali.

Per questi motivi, questo breve approfondimento vuole porre l'attenzione sul tema dell'accessibilità finalizzata ad una utenza ampliata, basandosi soprattutto sui concetti del Design for All, ovvero sulla Progettazione Universale, che in ogni contesto, deve prevedere che l'ambiente costruito o realizzato non debba essere soggetto ad alcun accomodamento, in quanto realizzato per un uso da parte di tutti.

Solitamente, il superamento delle barriere architettoniche viene inteso solo come un obbligo di legge, risolvibile con una semplice dichiarazione di conformità del progetto al disposto della Legge 13/89, o ancor meglio, al D.M. 236/89.

In molti casi, trattandosi semplicemente un obbligo normativo, gli interventi che ne conseguono risultano nella maggior parte dei casi incoerenti e appariscenti, oltre che limitati alla progettazione

di “rampe” e “servizi igienici per handicappati” in quanto condizionati dallo stereotipo dell’individuo disabile visto unicamente come una persona su sedia a ruote.

Il concetto di persona con disabilità è, invece, molto più ampio e comprende chiunque, in maniera permanente o temporanea, si trovi ad avere delle difficoltà nei movimenti (cardiopatici, donne in gravidanza, persone con passeggino, individui convalescenti o con un’ingessatura agli arti, obesi, anziani, bambini, ecc.) o nelle percezioni sensoriali (ciechi e ipovedenti, sordi e ipoacusici), nonché le persone con difficoltà cognitive o psicologiche.

In epoca abbastanza recente, con la “Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute” (ICF), elaborata nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il concetto di disabilità è stato esteso dal modello medico a quello bio-psico-sociale, richiamando l’attenzione sulle possibilità di partecipazione delle persone, negate o favorite dalle condizioni ambientali (in particolare i termini menomazione, disabilità ed handicap presenti nelle precedenti classificazioni sono stati sostituiti con quelli di funzione, attività e partecipazione).

L’attenzione viene così spostata dalla disabilità della persona all’ambiente, che può presentare delle barriere, creando così l’eventuale handicap, o, viceversa, dei facilitatori ambientali che annullano le limitazioni e favoriscono la piena partecipazione sociale.

Tale concetto è stato ribadito anche nella “Convenzione dei Diritti delle Persone con Disabilità” delle Nazioni Unite, ratificata in Italia con Legge n. 18 del 30/03/2009, in cui la disabilità viene definita come “il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società sulla base di uguaglianza con gli altri”.

Non è quindi sufficiente soltanto garantire diritti alle persone, ma è anche necessario assicurare che le persone possano fattibilmente accedere e fruire di ciò che è garantito da tali diritti.

Lo stesso concetto, costituisce la base su cui è fondata la Repubblica Italiana a partire dalla Costituzione che all’art. 3 cita: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*.

Anche il termine “barriera architettonica” viene spesso frainteso e interpretato nel senso limitativo e semplicistico dell’ostacolo fisico. Se questo era effettivamente il suo significato nei primi riferimenti normativi, con l’emanazione della legge 13/89 e del suo regolamento di attuazione D.M. 236/89, il significato del termine è stato notevolmente ampliato giungendo a definire le “*barriere architettoniche*” come:

- a) *gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;*
- b) *gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;*
- c) *la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.*

Il concetto di barriera architettonica è quindi, molto più esteso e articolato di quanto può apparire a prima vista e comprende elementi della più svariata natura, che possono essere causa di limitazioni

percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, di affaticamento, di disagio o di pericolo. Sono quindi barriere architettoniche non solo i gradini o i passaggi troppo angusti, ma anche i percorsi con pavimentazione sdruciolevole, irregolare o sconnessa, le scale prive di corrimano, le rampe con forte pendenza o troppo lunghe, i luoghi d'attesa privi di sistemi di seduta o di protezione dagli agenti atmosferici se all'aperto, i terminali degli impianti posizionati troppo in alto o troppo in basso, la mancanza di indicazioni che favoriscano l'orientamento o l'individuazione delle fonti di pericolo, ecc.

Molto importante è anche il principio, richiamato più volte nella definizione normativa, che le barriere architettoniche sono un ostacolo per "chiunque", quindi non solo per particolari categorie di persone in condizioni di disabilità, ma per tutti i potenziali fruitori di un bene. Diventa, quindi, fondamentale analizzare le esigenze non solo di eventuali utenti esterni, ma anche di tutti coloro che per i più svariati motivi si trovano a dover utilizzare spazi non prettamente frequentati dal pubblico. Da sottolineare, anche, il riferimento nella definizione normativa alle "attrezzature o componenti": gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche non devono limitarsi agli ostacoli architettonici, ma vanno presi in considerazione anche gli arredi e qualsiasi altro componente o attrezzatura indispensabile per la fruibilità degli ambienti.

Altro concetto è, invece, la differenza tra i diversi livelli qualitativi di fruibilità degli spazi: nelle disposizioni normative attualmente in vigore sono stati introdotti al riguardo i termini di accessibilità, visitabilità e adattabilità:

- "accessibilità": possibilità, anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia;
- "visitabilità": possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
- "adattabilità": possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Per ciascuno dei tre gradi di fruibilità le normative fissano i criteri di progettazione e le caratteristiche prestazionali che le varie unità ambientali (porte, servizi igienici, ascensori, spazi esterni, ecc.) devono soddisfare.

Spesso si tende a differenziare il concetto di accessibilità da quello di fruibilità: il termine "accessibilità", esplicitamente definito dalle leggi in vigore, rimanda al rispetto di precise disposizioni normative affinché spazi e attrezzature possano essere utilizzati in piena autonomia e sicurezza da persone con disabilità; il termine "fruibilità", invece, fa riferimento alla effettiva possibilità di utilizzazione di un ambiente o un'attrezzatura da parte di persone con disabilità seppur non esplicitamente progettati per tale scopo.

Pertanto un ambiente o un'attrezzatura, pur non essendo a norma di legge accessibile, può essere comunque fruibile se presenta caratteristiche dimensionali, tipologiche, di raggiungibilità o è oggetto di scelte gestionali che ne permettano l'utilizzo da parte di persone con disabilità.

D'altra parte c'è da osservare che ambienti considerati accessibili possono di fatto risultare non fruibili: un ascensore, seppur correttamente dimensionato e installato, rende l'ambiente non fruibile se non è utilizzabile per un guasto tecnico; un percorso di larghezza e pendenza adeguate non è

fruibile se lungo di esso vengono posizionati ostacoli di vario tipo (piante, cestini portarifiuti, veicoli, ecc.) o se presenta parti sconnesse per la mancanza di interventi di manutenzione.

Molto spesso viene utilizzato anche il termine di “*accessibilità condizionata*” che, secondo la definizione normativa, indica la presenza negli edifici pubblici di “*un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati*”. Tale concetto, introdotto dalla normativa solo come intervento transitorio nell’attesa del prescritto adeguamento, è stato esteso erroneamente, nell’accezione comune, a situazioni che richiedano, ai fini dell’accessibilità, la presenza di un accompagnatore o, comunque, di un aiuto aggiuntivo, o come molto spesso accade, l’aiuto di più persone che si facciano carico fisicamente della persona su sedia a ruote, al fine di superare il dislivello che la separa dall’ambiente dove deve recarsi.

Le abilità sensoriali sono abilità mediante le quali il corpo percepisce uno stimolo esterno. Includono la vista, l’udito, il tatto, l’odore e il sapore. Questo standard internazionale non tratta le questioni relative all’olfatto e al gusto.

La Vista

La visione consente a un individuo di essere consapevole della luminanza di superfici e oggetti e della loro forma, dimensione e colore.

Per le persone che sono cieche o che hanno una grave compromissione della vista, la fornitura di una superficie tattile adatta per camminare gli indicatori e le avvertenze tattili o acustiche in luoghi pericolosi dovrebbero fornire informazioni sull’uso del costruito ambiente e dovrebbe limitare il rischio di infortuni. L’ambiente costruito può essere progettato per l’orientamento fornendo indicazioni sonore e segnali tattili, utilizzando un efficace contrasto visivo tra superfici o oggetti aiuta a identificare le posizioni critiche. In linea di carattere generale si rende necessario utilizzare immagini semplici e chiare.

Il contrasto visivo tra superfici e componenti adiacenti deve essere attentamente considerato, in modo che le persone affette da ipovisione possano acquisire al meglio le informazioni ambientali.

Un ambiente che soddisfi una vasta gamma di caratteristiche visive dovrebbe avere:

- una disposizione semplice, logica e facilmente comprensibile, degli arredi, preferibilmente con percorsi intersecanti ad angolo retto;
- un apposito sistema di orientamento facilmente riconoscibile "wayfinding" ;
- netto contrasto visivo tra oggetti adiacenti e superfici in cui è necessario fornire informazioni;
- scelte di colore che soddisfano le esigenze di chi ha una visione cromatica anomala;
- Appropriati segnali di avvertimento in adiacenza di improvvisi cambiamenti di livello di evidenziazione per l’esistenza di ostacoli;
- assenza di riflessi dal pavimento e dalle pareti;
- posizionamento accurato di specchi e vetri, per evitare abbagliamenti e confusione;
- un adeguato livello di illuminazione, privo di riflessi;
- sistemi di informazioni vocali o sonore complementari;
- bisogna tenere attentamente in considerazione le differenze di attrito tra la superficie del pavimento e la superficie del piano di calpestio delle scale, al fine di migliorare la percezione plantare delle persone cieche.

Pertanto, le superfici adiacenti che mostrano standard diversi di resistenza allo scivolamento sono da evitare.

L'Udito

L'udito consente a un individuo di essere consapevole della provenienza del suono, determinarne la direzione e possibilmente, la sua fonte, e di discernere la sua altezza, frequenza, volume e variazione. La sua qualità contribuisce a rendere efficace il sistema di comunicazione e informazione. Un basso livello di rumore di fondo è essenziale per evitare eventuali riverberi.

Per le persone ipoudenti, i sistemi di amplificazione dell'udito amplifica la percezione della comunicazione.

In particolare, le informazioni ambientali realizzate con sistemi di orientamento "wayfinding", integrano le informazioni verbali o sonore relative agli allarmi anti incendio e ad altre emergenze importanti.

La selezione ottimale di materiali strutturali e degli arredi, può fare una sostanziale differenza nell'udibilità negli auditorium, nelle sale riunioni e nelle aree di ricezione, in modo che le persone con deficit dell'udito possono trarre vantaggio, e anche per quanto riguarda l'orientamento si rende necessaria la realizzazione di un apposito sistema di orientamento facilmente riconoscibile "wayfinding" ;

L'attenta progettazione dell'illuminazione può aiutare nella comunicazione come la lettura labiale e il linguaggio dei segni.

La maggior parte delle persone con problemi di udito utilizza un apparecchio acustico che amplifica tutti i suoni catturati dal microfono, che rende le comunicazioni molto difficili in ambienti rumorosi. Il tatto in entrambe le tipologie di disabilità, (Visiva o uditiva) stimola la percezione di un oggetto attraverso il contatto fisico.

Le Disabilità Mentali e Psiciche

Le manifestazioni conseguenti a questo tipo di disagio sono molto diversificate; si passa da disturbi estremamente lievi ed impercettibili, a situazioni in cui sono richiesti assistenza e sostegno alla persona a vari livelli. In generale, le persone con disabilità mentale reagiscono alle situazioni in modo non sempre proporzionato alla loro età; presentano spesso difficoltà di orientamento, comprensione e decisione, e a volte problemi di deambulazione, per cui viaggiano generalmente con un accompagnatore o familiare.

Necessità e correlazione con l'ambiente:

- Relazione personale;
- Comportamento e modo di comunicare amichevole e privo di pregiudizi;
- Essere trattati in modo naturale, senza inutili manifestazioni di pietismo;
- Essere accettati a partecipare pienamente alle attività di svago e divertimento che vengono Organizzate;
- Punti di riferimento di facile comprensione;
- un apposito sistema di orientamento facilmente riconoscibile "wayfinding" ;
- netto contrasto visivo tra oggetti adiacenti e superfici in cui è necessario fornire informazioni;
- scelte di colore che soddisfano le esigenze di chi ha una visione cromatica anomala;
- Ricevere una particolare attenzione in caso di emergenza.

L'Invecchiamento

L'Invecchiamento E' la somma di tutte le modificazioni biologiche e psicologiche che accompagnano ciascun individuo lungo il cammino della sua vita, con le conseguenti ricadute sulla sua efficienza e sulla sua capacità di adattamento psico-fisico. Solitamente determina un progressivo deterioramento delle capacità omeostatiche e di adattamento all'ambiente in relazione al passare degli anni.

Si tratta di un Processo biologico che interessa da un lato i tessuti e gli organi di ogni individuo, dall'altro le facoltà mentali e psichiche.

Quando inoltre subentra la disabilità, l'integrità corporea ne viene intaccata e si incrina la sicurezza di sé. La malattia viene percepita come minaccia e danno. Talvolta la disabilità è un fenomeno più subdolo, in quanto non riferita ad un unico evento quanto piuttosto al risultato di diverse alterazioni anatomiche e funzionali che, pur di entità modesta, nel tempo si accumulano, a volte anche in modo silente, fino a precludere le capacità di recupero e a determinare, quindi, la perdita dell'autonomia.

Nel soggetto che invecchia si manifestano perdite che in qualche modo, pur essendo temute, sono attese:

- a livello fisico risultano meno efficienti il movimento, la forza, il recupero; a livello mentale rallentano la memoria, la velocità di elaborazione del pensiero, l'apprendimento;
- a livello psicologico possono esservi difficoltà nell'accettazione delle trasformazioni avvenute e una caduta della progettualità.

Sono due gli elementi che contraddistinguono l'invecchiamento:

- il primo è il declino del corpo che comporta i mutamenti nei sensi, nella memoria, nella sessualità, nel decadimento generalizzato;
- il secondo elemento è invece il sentirsi superato, escluso, invisibile, improduttivo, patetico, un peso per la società che non ha più bisogno di te.

Per le persone che usano il tatto nell'ambiente costruito, (persone cieche o ipovedenti, persone sorde e anziani) è importante considerare l'utilizzo di materiali e superfici che non siano fonte di pericolo o abrasioni e che non devono causare reazioni allergiche. (Norme ISO / FDIS 21542: 2011)

RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE

Durante le fasi di progettazione finalizzate alla realizzazione di Case di cura o case protette per anziani, di strutture alberghiere o residenziali destinate al soggiorno continuativo di persone anziane, si rende necessario tenere in considerazione che le loro condizioni psico – fisico – attitudinali, nel complesso processo di invecchiamento vengono a diminuire notevolmente, al punto di rendere queste persone parzialmente o totalmente disabili. A tal fine si rende necessario tenere in considerazione tutti gli accorgimenti in precedenza descritti, in modo da garantire il soggiorno ottimale. In modo particolare, nelle strutture destinate all'ospitalità per anziani, dove, in considerazione delle patologie che comportano grossi deficit della comunicazione e dell'orientamento, diventa indispensabile realizzare appositi sistemi di "wayfinding", finalizzati alla facilitazione dell'orientamento nello spazio e al riconoscimento dei luoghi.

L'obiettivo di una progettazione pienamente inclusiva è assumere le esigenze, le aspettative, i desideri di persone con ridotta capacità (motoria, percettiva, cognitiva) come normale componente

del panorama di bisogni a cui il progetto deve rispondere, bisogni nei quali possono riconoscersi – in modo permanente o temporaneo - persone diverse per età, condizioni di salute, possibilità economiche, livello culturale.

Con il termine “disabilità” viene definita “qualsiasi limitazione della capacità di agire, naturale conseguenza ad uno stato di minorazione-menomazione” a cui fa seguito una condizione di svantaggio o “handicap” vissuto dalla persona rispetto alle azioni, alle attività, ai comportamenti o alla capacità di attenzione-reazione richiesti dall’ambiente fisico e sociale in cui vive.

La disabilità è quindi una condizione di limitazione e di difficoltà personale, che si traduce in uno svantaggio, o handicap, che si manifesta nell’interazione con l’ambiente. La condizione di disabilità può riguardare la capacità di movimento, la capacità visiva o uditiva, ma anche le capacità di apprendimento, le capacità di autocontrollo nelle attività quotidiane e nelle relazioni con gli altri, le capacità di decodificazione delle informazioni provenienti dall’ambiente fisico e sociale.

Tra queste ultime rientrano le difficoltà di collocare avvenimenti ed oggetti nello spazio e nel tempo, la limitazione della percezione del rischio, ossia la difficoltà di prevedere le possibili condizioni di pericolo connesse all’uso di oggetti e attrezzature o a situazioni che richiedono attenzione, come spostamenti, trasporti, e in generale le difficoltà di orientamento.

Le condizioni di inadeguatezza dell’individuo nei rapporti con l’ambiente non riguardano quindi il solo il caso di “disabilità” conclamata, ma si estendono di fatto alla ben più ampia fascia di persone che si trovano in una condizione di maggiore o minore debolezza rispetto alle prestazioni richieste dall’ambiente fisico e sociale in cui vivono, e sperimentano una conseguente condizione di svantaggio nello svolgimento delle comuni attività di vita quotidiana.

Anche limitandosi alle sole limitazioni di carattere fisico e sensoriale, condizioni di debolezza rispetto all’ambiente riguardano i bambini, le donne in attesa di un figlio, la maggior parte delle persone ultrasessantacinquenni, le persone con problemi di vista e di udito ecc.

La condizione di “svantaggio” rispetto alle prestazioni richieste dall’ambiente esterno si traduce in specifiche esigenze di sicurezza (fisica e psicologica), di fruibilità, di semplicità d’uso, che possono riguardare fasce molto ampie della popolazione.

Il target di utenza prevalente Ospiti delle strutture per anziani viene classificato dall’ISTAT per età e/o tipologia di problema o disagio:

1. Minori: utenti con età inferiore a 18 anni.
2. Persone con disabilità: persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni con disabilità fisica, psichica, sensoriale o plurima.
3. Persone con dipendenze patologiche: persone dipendenti da alcool e droghe o per i quali è stato avviato un percorso di recupero e reinserimento.
4. Anziani autosufficienti: persone di età superiore o uguale a 65 anni autosufficienti
5. Anziani non autosufficienti; persone di età superiore o uguale a 65 anni che sono parzialmente o totalmente in condizione di non autosufficienza.
6. Immigrati/Stranieri: utenti che non hanno cittadinanza italiana.
7. Adulti con disagio sociale: persone senza fissa dimora, donne vittime di violenza, ex detenuti, indigenti, nomadi e altre persone in difficoltà socio-economica.
8. Persone affette da patologie psichiatriche: persone con problemi di salute mentale.
9. Multiutenza: categoria da selezionare qualora il servizio residenziale non sia destinato in maniera unica o prevalente ad uno specifico target di utenza (il caso tipico riguarda le comunità che accolgono insieme Adulti e Minori in difficoltà).

Progettare prodotti sicuri e facili da usare significa quindi rispondere ai bisogni assolutamente imprescindibili per le categorie di utenza più svantaggiate, ma rispondere anche a bisogni diffusi in fasce molto ampie della popolazione per le quali la maggiore fruibilità di prodotti, ambienti e servizi, si tradurrà in condizioni di maggiore benessere, in risparmio di tempo e di energia, e in un generale miglioramento della qualità della vita.

Quindi anziché partire da un iniziale approccio riduttivo, che limitava il problema delle barriere architettoniche ad una semplice ottemperanza normativa, che spesso veniva ritenuta quasi sempre in contrasto con le istanze della fruibilità all'utenza ampliata, nel tempo si è giunti a comprendere il tema dell'accessibilità nel più complesso ambito del rapporto tra persona ed ambiente costruito.

BREVE CENNO SULLE NORME PER L'ACCESSIBILITA' DELLE STRUTTURE RICETTIVE.

Per le strutture ricettive, in quanto comunque edifici privati ma aperti al pubblico, nelle fasi di progettazione, vanno tenuti in considerazione:

- il Decreto Ministeriale 236/1989, quando si effettua nuova costruzione e ristrutturazione, dove deve essere quanto meno garantito il requisito di accessibilità, rispettando la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, per quanto riguarda le parti comuni esterne la struttura; il requisito di visitabilità per quanto riguarda fruibilità degli alloggi e delle parti comuni interne, al fine di consentire comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale con le componenti ambientali della struttura stessa.
- Il DPR 503/1996 del 24/07/1996, Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Sostituisce il DPR 27 aprile 1978, n. 384 (Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, "Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici)", le cui disposizioni sono abrogate. Il suo campo di applicazione riguarda edifici e spazi pubblici (anche temporanei) in riferimento a:
 - A) Nuova costruzione, compresi gli spazi esterni di pertinenza;
 - B) Ristrutturazione, compresi gli spazi esterni di pertinenza;
 - C) Qualsiasi altro tipo di "intervento edilizio";
 - D) Cambio di destinazione d'uso;
 - E) Servizi di pubblica utilità (ad es. trasporti, telefoni etc.);

La normativa tecnica per l'accessibilità, non riguarda solo accessibilità fisica ma anche percettiva, infatti il D.M. 236/1989 e il D.P.R. 503/1996 dicono che barriere sono anche la mancanza o l'insufficienza di indizi e di segnalazioni per facilitare accessibilità e mobilità delle persone che presentano limitazioni percettive.

Nella normativa tecnica per barriere architettoniche si intendono:

- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- - gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. Conseguentemente anche nelle strutture ricettive devono essere messi in atto accorgimenti per facilitare accessibilità e mobilità delle persone che presentano limitazioni sensoriali. Occorre sottolineare che, nella normativa tecnica, sono scarse le indicazioni per favorire l'accessibilità percettiva di tipo sensoriale (visiva e uditiva).

Nella normativa tecnica risultano totalmente inesistenti le indicazioni per l'accessibilità a persone con disabilità intellettiva, psichica, relazionale.

Le prime indicazioni per l'accessibilità percettiva sono presenti nelle Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale D.M. del 28/03/200.

Alcune interessanti suggerimenti nei confronti dell'accessibilità percettiva sono contenute nella Circolare Ministero dell'Interno n. 4 del 1°-3-2002, "Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili".

Tale circolare è applicabile non solo dove sono presenti lavoratori con disabilità. La circolare dice che:

- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- occorre realizzare spazi conoscibili e riconoscibili (e tali da agevolare mobilità ed orientamento) anche attraverso un'attenta e ben calibrata caratterizzazione sensoriale, che faccia appello a elementi di comunicazione sonora, tattile, visiva e plurisensoriale (ad esempio sonora/ottica/a vibrazione);
- la mancanza di varietà, data da una scarsa o inesistente caratterizzazione plurisensoriale, può essere considerata un potenziale rischio;
- l'accessibilità dei percorsi è già sicurezza antincendio.

Con la firma della **Convenzione sui diritti delle persone con disabilità** Ratificata con Legge n. 18 del 30/03/2009, lo Stato italiano è vincolato ed "obbligato" ad osservare tale Convenzione, a renderla esigibile e a metterla in pratica.

Per quanto riguarda l'aspetto dell'**accessibilità**, che costituisce uno degli 8 principi su cui si fonda la Convenzione, l'impegno a conseguirla si attua anche attraverso la pratica della *progettazione universale o Universal Design* richiamata, più volte e in diversi articoli, nella Convenzione Onu sia nelle definizioni (art. 2) sia negli obblighi generali (art. 4).

La Progettazione universale è il progetto di prodotti e ambienti che possano essere utilizzati da tutte le persone, nel modo più esteso possibile, senza la necessità di ricorrere ad adattamenti o a progetti speciali e si basa sui 7 principi-base.

Uno degli elementi fortemente innovativi nello spirito della progettazione universale o Universal Design è costituito dal fatto che i suoi principi e le conseguenti linee guida, sono intesi come abituale prassi progettuale, che va al di là dell'eliminazione e del superamento delle barriere architettoniche.

Di seguito si riportano i 7 principi della progettazione universale o Universal Design.

1. Uso equo e non discriminatorio

Il progetto è utile, usabile, apprezzabile per persone con differenti abilità.

La progettazione deve:

- consentire le stesse modalità di uso per tutti gli utenti: identiche dove possibile, o equivalenti in caso contrario;
- evitare isolamento o stigmatizzazione di alcuni utenti;
- garantire condizioni di riservatezza, sicurezza e benessere ugualmente valide per tutti gli utenti;
- rendere il prodotto attraente per ogni utilizzatore.

2. Uso flessibile

Il progetto si deve adattare ad una vasta gamma di preferenze e abilità individuali.

La progettazione deve:

- permettere la possibilità di scegliere differenti modi d'uso;
- prevedere l'utilizzo da parte di mancini e non;
- facilitare l'accuratezza e la precisione nell'attività da parte dell'utente;
- prevedere l'adattabilità dell'utilizzo ai modi ed ai tempi di diversi utilizzatori.

3. Uso semplice ed intuitivo

L'uso del prodotto deve essere facile da comprendere, indipendentemente dall'esperienza dell'utilizzatore, dalle conoscenze, dalle sue abilità linguistiche o dal livello di concentrazione.

La progettazione deve:

- eliminare la complessità superflua;
- essere compatibile con le aspettative e le capacità intuitive dell'utente;
- andare incontro alle aspettative degli utenti;
- adattarsi a persone con conoscenze e capacità linguistiche differenziate;
- disporre le informazioni in modo congruo con la loro importanza;
- fornire efficaci suggerimenti e conferme durante e dopo l'uso.

4. Informazione evidente, efficace e comprensibile

Il progetto comunica efficacemente le informazioni necessarie all'utente, indifferentemente dalle condizioni ambientali o dalle capacità sensoriali dell'utente.

La progettazione deve:

- utilizzare metodi diversi (visivi, verbali, tattili etc.) per una esaustiva e completa presentazione delle informazioni essenziali;
- prevedere un adeguato contrasto fra le informazioni essenziali e l'ambiente circostante;
- massimizzare la "leggibilità" e la comprensibilità delle informazioni essenziali;
- differenziare gli elementi sulla base di ciò che devono descrivere (ad esempio rendere semplice il modo di dare istruzioni o indicazioni);
- garantire la compatibilità con i diversi dispositivi tecnologici ed ausili utilizzati da persone con limitazioni sensoriali.

5. Tolleranza all'errore

Il progetto minimizza i rischi e le conseguenze negative di azioni accidentali o non intenzionali.

La progettazione deve:

- organizzare gli elementi per minimizzare rischi ed errori:
 - gli elementi più utilizzati devono essere i più accessibili;
 - gli elementi pericolosi devono essere eliminati, isolati o protetti;
- fornire elementi informativi e di avviso per evitare pericoli o errori;
- prevedere accorgimenti che mettano in salvo dall'errore;
- presentare dotazioni di sicurezza;
- disincentivare azioni imprudenti in attività che richiedono vigilanza e attenzione.

6. Minimo sforzo fisico

Il progetto può essere utilizzato in modo efficace, confortevole e con minima fatica.

La progettazione deve:

- permettere agli utenti di mantenere posture corrette;
- richiedere ragionevoli sforzi operativi;
- ridurre al minimo le azioni ripetitive;
- minimizzare lo sforzo fisico considerevole.

7. Massima accessibilità spaziale

Il progetto deve prevedere dimensioni e spazi appropriati per l'avvicinamento, il raggiungimento, la manovrabilità e l'uso, indipendentemente dalle caratteristiche fisiche dell'utente, dalla sua posizione e dalla sua capacità di movimento.

La progettazione deve:

- predisporre una chiara visibilità degli elementi importanti per tutti gli utenti, seduti o in piedi;
- permettere un agevole raggiungimento di ogni componente per tutti gli utenti, seduti o in piedi;
- prevedere la possibilità di variazione in altezza di elementi;
- prevedere spazi adeguati per l'uso di ausili e tecnologie o di personale di assistenza.

L'ACCESSIBILITÀ PERCETTIVA PER FACILITARE MOBILITÀ E ORIENTAMENTO

Rendere l'ambiente comunicativo e "parlante" ed eliminare e proteggere dal pericolo, sono elementi molto importanti per l'accessibilità percettiva, che consenta ed agevoli la mobilità, l'orientamento, la comunicazione.

Rendere l'ambiente comunicativo e "parlante" può essere possibile, ad esempio, attraverso le seguenti azioni:

- sottolineare le intersezioni tra i piani che delimitano l'involucro (piani di calpestio, pareti, soffitti): ciò può costituire efficace linea guida;
- posizionare riferimenti sonori in punti strategici per un orientamento immediato e per consentire alla persona di collocarsi e direzionarsi nello spazio;
- posizionare dei punti di riferimento nello spazio, come indicatori e guide vocali, specie nei percorsi. Installazione delle cosiddette "insegne parlanti" ad infrarossi o radio, che uniscono all'elemento visivo di identificazione di un luogo (punto di accoglienza, scale, ascensore, il numero

del piano, il numero della camera ecc.) un congegno in grado di comunicare verbalmente il messaggio dell'insegna.

L'insegna parlante può essere attivata in diverse modalità:

- attraverso sensore di prossimità;
- con telecomando programmato: particolarmente utile in strutture ricettive dove è bene che alcune informazioni (come uscite di sicurezza, ascensore, scale, sala colazione ecc.) siano sempre vocalizzate, mentre altre informazioni (come il numero delle camere) possono essere vocalizzate a richiesta.

I sensori di prossimità oltre a potere vocalizzare il messaggio preregistrato, accendono due led intermittenti che richiamano l'attenzione sulla scritta a caratteri evidenti. Gli stessi possono essere collegati con l'impianto di illuminazione delle camere, per favorire la sicurezza delle persone sorde in caso di intrusione, e nel caso specifico devono essere disattivabili nel caso di ospiti non disabili uditivi;

- elementi di tipo tecnologico e dispositivi elettronici per navigare ed orientarsi, per ricevere segnalazione sui servizi disponibili e avere informazioni sull'ambiente circostante, per riconoscere ostacoli e pericoli;

- alcune tecnologie, che devono essere integrate nel progetto, aiutano la deambulazione in autonomia e l'orientamento di persone cieche o ipovedenti: ad es. sistemi a raggi infrarossi, fibre ottiche inserite in una pavimentazione, segnale elettronico a pavimento lungo un percorso predefinito (all'interno o all'esterno) con funzione di trasmettere attraverso impulsi sonori, in tempo reale, dati ed informazioni. Altri dispositivi utilizzano la tecnologia di comunicazione radio, il sistema di navigazione satellitare GPS (e altri sistemi di più recente introduzione) e il riconoscimento vocale.

Per le piccole strutture ricettive può essere utile installare un sistema di comunicazione vocale tra la reception e la camera. Per rendere l'ambiente comunicativo e "parlante" anche alle persone con sordità o con forti problemi uditivi, può essere molto utile mettere in atto alcuni accorgimenti ambientali all'interno delle strutture ricettive:

- le informazioni sonore devono essere trasformate in informazioni visive;
- la moltiplicazione delle possibilità di informazioni e di comunicazione grazie all'allargamento del campo visivo;
- la creazione di uno specifico sistema di informazioni visive attraverso l'installazione di particolari dispositivi, questo può essere semplificato con l'utilizzo dei nuovi sistemi di comunicazione e di messaggistica adottati da smartphone e tablet, in modo particolare per facilitare la comunicazione sonora con le persone cieche e la comunicazione visiva con le persone sorde o ipovedenti;

Gli ambienti delle parti comuni della struttura ricettiva dovrebbero, preferibilmente, presentare questi accorgimenti:

- superficie regolare : in alcuni casi i problemi di sordità sono associati a problemi di equilibrio, per cui si prediligono le pavimentazioni senza dislivelli;
- privi di angoli ciechi: si deve cercare il più possibile di evitare ogni muro che ostacoli la percezione di ciò che può accadere.;
- con capacità di essere spazio "incanalatore" ovvero di indurre ad un percorso obbligato che può facilitare l'orientamento al suo interno ed in alcuni casi anche la visibilità ;

- minimalismo : controllare la frammentazione dello spazio con muri, muretti, tramezzi opachi ecc. per avere un campo visivo allargato; può essere utile utilizzare tramezzi “trasparenti” per suddividere un ambiente;
- luminosità: la luce è un elemento fondamentale per i non udenti, che “usano” gli occhi per acquisire le gran parte delle informazioni ambientali che le orecchie non possono fornire. Si rende indispensabile una adeguata e corretta illuminazione nei punti di comunicazione e dove c’è bisogno di visibilità.

Tutti gli elementi presenti negli ambienti della struttura ricettiva non devono costituire ostacolo alla visione globale e devono consentire un’efficace percezione punto di accoglienza e della segnaletica direzionale;

- lo spazio del punto di accoglienza , laddove avviene lo scambio di informazioni tra operatore della struttura ricettiva e non udente deve presentare un sistema di illuminazione tale da illuminare i volti dei due interlocutori, senza lasciare zone d’ombra che possono disturbare la lettura labiale o gestuale;

- nel punto di accoglienza, la parete alle spalle dell’operatore non deve presentare finestre (per evitare l’abbagliamento o l’effetto silhouette) oppure disegni o trame tali da rendere difficoltosa la concentrazione del non udente sul viso dell’interlocutore;

Si rende necessario:

- la disponibilità di un computer con un programma di trascrizione simultanea di voci in parole ;
- la disponibilità di moderni sistemi di comunicazione e ambienti con copertura wireless;
- l’eventuale dotazione del “servizio telefonico ponte”: centralino telematico in cui assistenti all’ascolto traducono in parole le chiamate telefoniche per i sordi;
- nelle camere: televisore dotato di decifratore di sottotitoli e videotext; sveglia a vibrazione; dispositivi luminosi o olfattivi per segnalare l’emergenza (incendio, fughe gas, allagamento ecc.); dispositivi luminosi per ogni tipo di rumore: campanello, squillo del telefono e del citofono interno;
- per la mobilità in sicurezza dei non udenti è opportuno collocare degli specchi alla fine delle scale, negli angoli dei corridoi ed all’uscita degli ascensori in modo che si avverta la presenza del pericolo come oggetti trasportati che possono essere contundenti;
- negli ascensori è opportuno installare dei dispositivi che forniscano un segnale visivo di arresto o pericolo.
- negli spazi comuni e nei percorsi per la comunicazione di messaggi informativi di tipo sonoro è utile l’installazione di display su cui venga replicata l’informazione e, in caso di allarmi acustici di emergenza, di segnalazioni luminose persistenti;
- installazione negli ambienti di uso comune e nelle camere di sistemi di allarme luminosi o olfattivi (ad esempio dispositivi luminosi in caso di emergenza come allarme antincendio, rilevatore di fumo di fuga di gas);
- impianto elettrico abilitato all’allacciamento di sistemi per attivare la vibrazione e la pulsazione luminosa.

L’eliminazione e la protezione dalle fonti di pericolo possono essere conseguiti evitando la presenza di ostacoli sul piano di calpestio e lungo il percorso, di dislivelli non segnalati, di gradini isolati, di sporgenze a livello del corpo e della testa.

Ad esempio può essere utile:

- evidenziare alzata e pedata dei gradini: con marca-gradino, con colori diversi e contrastanti, con materiali diversi e cromaticamente in contrasto, con apposizione di strisce di materiale contrastante.

Occorre prestare moltissima attenzione alle modalità di inserimento delle strisce affinché non costituiscano elemento di inciampo e di possibile caduta;

- lo stesso accorgimento vale per segnalare livelli diversi nello stesso ambiente;
- controllare che non ci sia “mascheramento visivo” per poter vedere eventuali fonti di pericolo e per permettere a chi non sente di poter muoversi con agio e sicurezza.

RACCORDO CON LA NORMATIVA ANTINCENDIO PER LE STRUTTURE RICETTIVE

In merito alla prevenzione incendi, si rende necessario riportare di seguito il testo del D.M. 9 aprile 1994 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere), così come modificata e interata dal D.M. 14 luglio 2015,

(Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50). In Appendice sono riportate varie disposizioni relative alle proroghe di termini previsti da disposizioni legislative e al Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.

PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO – ALBERGHIERE

Per le strutture ricettive alberghiere con:

- meno di venticinque posti letto, la normativa antincendio prevede comunque dei requisiti minimi antincendio di cui ai Decreti Ministeriali 9 aprile 1994 e 6 ottobre 2003;
- più di 25 posti letto e fino a 50 ed esistenti alla data del 23 agosto 2015, può essere adottata la regola tecnica di semplificazione della normativa antincendio di cui al Decreto Ministeriale 14 luglio 2015 in sostituzione della normativa antincendio di cui ai Decreti Ministeriali 9 aprile 1994 e 6 ottobre 2003.

Disposizioni previste dalla Legge n. 21/2016

L'articolo 4, comma 2-bis, della Legge in questione, dispone la proroga al 31 dicembre 2016 delle disposizioni antincendio di cui ai Decreti Ministeriali 9 aprile 1994 e 6 ottobre 2003 per le strutture ricettive turistico – alberghiere:

- con oltre venticinque posti letto;
- esistenti alla data dell'11 maggio 1994;
- non a norma con la normativa di sicurezza antincendio di cui ai Decreti Ministeriali 9 aprile 1994 e 6 ottobre 2003;
- in possesso dei requisiti minimi stabiliti con apposito Decreto Ministeriale 16 marzo 2012, che ha previsto le modalità per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio.

Ricordiamo che i requisiti minimi previsti dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2012 che ha disposto il piano straordinario di adeguamento delle strutture ricettive alberghiere, concernono:

- nel possesso di specifici requisiti di sicurezza antincendio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto 16 marzo 2012;
- nella predisposizione del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio) avente una specifica formazione in materia.

Tutti gli adempimenti previsti al punto precedente devono essere opportunamente pianificati in un documento organizzativo-gestionale che specifichi:

- i controlli;
- gli interventi manutentivi;
- l'addestramento del personale;
- l'informazione agli ospiti;

- le procedure da attuare in caso di incendio (piano di emergenza).

La finalità principale del piano di emergenza è quella di assicurare che, in caso di incendio, ognuno conosca le azioni che deve attuare per garantire la sicura evacuazione dell'edificio.

I fattori da tenere presenti nel predisporre un piano di emergenza sono:

- le caratteristiche dei luoghi;
- i sistemi di allarme;
- il numero di persone presenti e la loro ubicazione;
- le necessità di assistenza particolari per alcuni soggetti (disabili, anziani, bambini, etc);
- il livello di addestramento fornito al personale;
- il numero di incaricati all'assistenza degli ospiti nella evacuazione;
- la presenza di appaltatori esterni (addetti alle pulizie, manutentori).

Il piano deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

- i doveri del personale cui sono affidati particolari adempimenti o responsabilità in caso di incendio;
- le misure per assicurare una corretta informazione;
- le misure da attuare nei confronti delle persone più a rischio (disabili, visitatori, ospiti, manutentori);
- le specifiche misure per le aree a maggior rischio di incendio;
- le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco e per fornire la necessaria informazione ed assistenza al loro arrivo.

Nelle piccole strutture il piano può essere limitato a degli avvisi scritti comportamentali.



